

L'ARBITRATO NEL MOTOCICLISMO: LO STATO DELL'ARTE E LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Elena Zucconi Galli Fonseca

Professoressa Ordinaria di Diritto processuale civile nell'Università di Bologna

Abstract

L'articolo tratta dell'arbitrato regolato dalla Federazione motociclistica italiana (Fmi), per controversie in materia di denaro o altre controversie patrimoniali, insorte tra tutti gli aderenti alla federazione. Si tratta di un arbitrato con caratteristiche interessanti, da adeguare alla futura riforma dell'arbitrato.

Parole chiave: Arbitrato, Motociclismo, Federazione

Abstract

The paper deals with the arbitration ruled by the Italian motorcycling federation (Fmi), for disputes concerning money or other property disputes, arising between all the adherents to the federation. It is an arbitration with interesting features, to be adapted to the future arbitration reform.

Keywords: Arbitration, Motorcycling, Federation

1. L'arbitrato Federmoto nel quadro del sistema di giustizia sportiva

Il mondo dello sport, che si colloca perfettamente all'interno della teoria di Santi Romano sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, si configura come un sistema globale conchiuso e disciplinato da proprie autonome regole (la c.d. *lex sportiva*¹); è naturale, dunque, che nasca l'esigenza di assicurarne il rispetto in modo uniforme, tramite strumenti di soluzione delle liti *ad hoc* e giudici specializzati.

L'arbitrato costituisce dunque una risorsa preziosa, sia sul piano domestico, sia soprattutto su quello internazionale: esso, come massima espressione dell'autonomia negoziale, garantisce una auto-gestione del conflitto,² rispettosa dell'eguaglianza fra gli attori in gioco, eguaglianza viceversa non compatibile

¹ È particolarmente significativa la sintesi operata dall'art. 29 n. 2 dello Statuto Fmi: "Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso ed alla commercializzazione di sostanze e metodi vietati, alla violenza fisica o verbale ed alla corruzione, sono garantite con la istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale."

² Cfr. L. Fumagalli, *La risoluzione delle controversie sportive. Metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, p. 254 ss.

con la pluralità delle giurisdizioni statuali. È, insomma, un vero e proprio “arbitrato dei gruppi”,³ il cui fine principale è quello di assicurare il rispetto delle regole interne all’organizzazione.

Non è però l’unico strumento di soluzione dei conflitti sportivi, affiancandosi alla c.d. giustizia sportiva, alla giurisdizione del giudice amministrativo, e a quella del giudice ordinario, tutte combinate fra loro in diverse fogge. Per comprendere meglio l’effettivo ruolo dell’arbitrato, conviene allora partire dalla distinzione, contenuta nella l. 280/03, fra rilevanza meramente interna o invece esterna dei conflitti sportivi.

a) *Le liti c.d. a rilevanza interna.* Qui non v’è luogo ad arbitrato. Quando il conflitto verte sulle “regole del gioco” (c.d. illecito sportivo) lo Stato, ritraendosi, garantisce all’ordinamento sportivo una piena autoregolamentazione e conseguente autotutela, che quest’ultimo esercita tramite i suoi organi di giustizia endosportiva: quella endo-federale, demandata ai giudici sportivi nazionali, quando si discute delle regole riguardanti competizioni di ambito nazionale e territoriale e ai giudici federali in tutti gli altri casi e quella eso-federale, davanti Collegio di garanzia presso il Coni,⁴ una vera e propria “Corte di Cassazione sportiva”.⁵ In questa categoria rientra tutto il contenzioso sulle sanzioni disciplinari, salvo il risarcimento del danno da sanzione illegittima (che rientra nella materia di cui al punto b)⁶). Fa caso a sé il settore dell’anti-doping, disciplinato dalle apposite Norme sportive.

b) *Le liti a rilevanza esterna: quelle c.d. amministrative.* Qui, pur essendovi potenzialmente spazio per l’arbitrato, la strada scelta dall’ordinamento sportivo va verso i giudici statuali. Quando vi è controversia sui provvedimenti gestori delle Federazioni e del Coni, lo Stato non vi può essere estraneo, perché vengono in gioco posizioni soggettive tutelate dalla legge: diritti soggettivi o interessi legittimi. Pertanto, ferma la “pregiudiziale sportiva” cioè il previo obbligo di adire gli organi giustizia visti sopra,⁷ il ricorso al giudice statale non può essere escluso.

La l. 280/03 attribuisce la giurisdizione al giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato). Peraltro, ove la censura riguardasse un diritto soggettivo, il ricorso all’arbitrato non potrebbe essere escluso (né lo esclude l’art. 3 l. 280/03) almeno in linea di principio: va detto però che il sistema delineato dopo la riforma del Codice di giustizia sportiva del 2014 tende ad escludere questa strada, a differenza del regime precedente.

³ Sul tema più generale, conviene consultare F.P. Luiso, *La giustizia sportiva*, Milano, 1975, p. 582 ss.

⁴ Questa possibilità riguarda tutte le decisioni “non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia”, salvo quelle “che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro” (art. 38). Vi è da dire che il Codice di giustizia del Coni riserva al Collegio di garanzia anche un ruolo di vero e proprio decisore in unico grado (art. 54 del Codice di giustizia sportiva Coni) secondo appositi regolamenti. E qui si pone, dunque, la natura del relativo provvedimento, se cioè sia un atto amministrativo o un lodo. Occorre verificare caso per caso: per quel che riguarda le liti riguardanti i contratti di procura sportiva, ad esempio, non v’è dubbio che il Collegio agisca da vero e proprio arbitro (infatti la sua “competenza” non è imposta dalla legge, ma va appositamente scelta nei singoli contratti, con una clausola compromissoria –peraltro è inserita *naturaliter* nel modello di “contratto collettivo” di categoria, secondo un modello di *opt out*). Un arbitrato, però, alquanto singolare, dato che gli arbitri sono scelti fra gli stessi membri del Collegio.

⁵ Non si tratta di un terzo grado pieno, bensì di un rimedio rescindente, finalizzato all’annullamento della decisione del giudice federale, ove non conforme alla legge o priva di una motivazione razionale. L’impugnazione è infatti possibile “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (art. 38, comma 2°).

⁶ Con le note limitazioni imposte dalla Corte costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 49 e ribadite dalla stessa Corte con la successiva sentenza del 17 aprile 2019, n. 160.

⁷ Fanno eccezione “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, che dovrebbero esser devolute direttamente al Tar, senza passare, almeno in principio, dalla giustizia endo-sportiva, se non fosse che, sempre per espressa previsione dell’art. 3 l. 280/03 (successivamente riformato in tal senso) è dato comunque il passaggio dal Collegio di garanzia, che decide nel merito in unico grado.

c) *Le liti a rilevanza esterna: quelle patrimoniali.* Le liti patrimoniali fra affiliati e tesserati sono il terreno elettivo dell'arbitrato. Poiché vengono in gioco diritti soggettivi, lo Stato garantisce il ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 24 cost., ma le parti possono scegliere la via del giudice privato, nell'esercizio della loro autonomia privata (art. 3 l. 280/03). L'attuale assetto dell'ordinamento sportivo imbecca con decisione la seconda strada e la Federmoto non si sottrae.⁸

L'arbitrato può essere, infatti, una migliore alternativa rispetto al giudizio statale: più rapido, svolto da giudici specializzati e con maggiore possibilità di uniforme applicazione della lex sportiva.

Occorre però che l'autonomia negoziale sia esercitata in piena libertà e consapevolezza, pena la sua incostituzionalità:⁹ il nodo del consenso è uno dei più spinosi nell'arbitrato sportivo, come emerge chiaramente dalla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso Pechstein-Mutu.¹⁰

2. La scelta e le regole applicabili

Conviene ora addentrarci nelle caratteristiche dell'arbitrato delineato dalla Federazione motociclistica italiana per le liti patrimoniali fra affiliati e tesserati: l'art. 39 dello Statuto, come si diceva, percorre la via dell'arbitrato come scelta elettiva, seppur non esclusiva.¹¹

Lo Statuto è ben attento a precisare che gli affiliati o i tesserati “possono” e non “debbono” rimettere ad arbitri le loro liti: occorrerà sempre un atto di consenso del singolo, o a lite già sorta (compromesso) o a lite non ancora sorta, in occasione, ad esempio, di un contratto (clausola compromissoria). Non è sufficiente, ad esempio, che l'atleta sia automaticamente vincolato all'arbitrato per qualunque futura lite patrimoniale, per il solo fatto di tesserarsi presso una società sportiva. La Corte di Strasburgo, nel caso Pechstein-Mutu già citato, ha ritenuto che il consenso all'arbitrato derivante dal tesseramento non sia pienamente libero e consapevole – non avendo l'atleta altra scelta se non assoggettarsi alla legge del gruppo per poter svolgere la sua attività – e che, pertanto, l'arbitrato che ne deriva debba essere ritenuto obbligatorio: un arbitrato, cioè, incostituzionale secondo il diritto italiano. Diverso è, invece, quando le parti contrattino in condizioni di piena parità, e decidano di inserire un patto arbitrale all'interno dei loro accordi, come confermato dalla Corte nella stessa decisione, con riferimento al contratto fra un calciatore di alto livello e una società sportiva primaria. Bisognerà dunque valutare l'insieme delle circostanze per appurare se la scelta sia stata fatta in piena libertà e consapevolezza.

Una volta scelto l'arbitrato, però, le regole Federmoto sono chiare: occorre adottare il modello delineato dall'art. 39 dello Statuto, pena “l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione” (ult. comma art. 39 cit.). È una sanzione endo-federale, ma, sovente, più efficace dei rimedi predisposti dalla legge per l'inadempimento di obblighi giuridicamente rilevanti. In sostanza, l'art. 39 contempla una forma di “arbitrato obbligatoriamente regolamentato”: vi è scelta sull'*an* (se optare per

⁸ Cfr. art. 39 dello Statuto che “Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa [...]”.

⁹ Si determinerebbe, infatti, un arbitrato senza consenso, che non può essere ammesso nel nostro ordinamento, pena la violazione dell'art. 24 Cost.

¹⁰ Cedu, 2 ottobre 2018, nel caso *Mutu e Pechstein c. Svizzera*.

¹¹ La norma prevede infatti una clausola di “salvaguardia” del sistema di giustizia endo-sportivo: vi farebbero eccezione, infatti, quelle che “rientrano nella competenza degli Organi di Giustizia della Federazione, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia”. Non si può dunque escludere che la Federazione scelga di assoggettare liti patrimoniali a previ rimedi di giustizia endo-federale. Resta però il fatto che il ricorso al giudice ordinario (*naturaliter*) o all'arbitro (su espressa scelta delle parti) andranno sempre e comunque garantiti, trattandosi di liti rilevanti; in aggiunta, si pone la questione della natura delle decisioni di ultima istanza che, essendo emessa dal Collegio di garanzia, è atto amministrativo, sicché dovrebbe a rigore essere impugnata davanti al giudice amministrativo, che non ha però giurisdizione sulle liti patrimoniali sportive, come specificato dalla l. 280/03 (“ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti”): unica soluzione è quella di attribuire alla decisione la natura di lodo arbitrale (v. Cons. Stato, 23 novembre 2016, n. 4910), ma la soluzione è di difficile configurazione.

l'arbitrato) ma non sul *quantum* (quale modello adottare). Cerchiamo ora di delinearne in modo più preciso le fonti.

Il legislatore italiano stabilisce i criteri per la determinazione delle regole applicabili all'arbitrato nell'art. 816-*bis* c.p.c.: prima di tutto le regole dettate dall'accordo delle parti; in difetto, le disposizioni degli arbitri; in ogni caso, le norme di legge fondamentali, che non possono essere derogate né dalle parti né dagli arbitri (ad es. il diritto al contraddittorio). È all'interno di questi confini che vanno collocate le disposizioni "speciali" previste dall'art. 39 cit., integrato dagli artt. 113 e 114 del correlato Regolamento di giustizia¹²: esse sono vincolanti (come chiarisce lo stesso art. 39), in quanto riconducibili alla volontà dell'affiliato o del tesserato che, entrando nel gruppo, si uniforma alle sue regole.

Gli articoli citati dettano un doppio livello di disciplina: alcune regole *ad hoc*, dettate su misura e, per tutto il resto, un richiamo generale al modello "ordinario" degli artt. 806 ss. c.p.c. (confermato anche dall'art. 114 del Regolamento di giustizia). Detto richiamo¹³ induce a ritenere che la Federmoto abbia voluto un arbitrato di natura rituale e ve ne è conferma dal fatto che non vi è traccia della specificazione richiesta dall'art. 808-*ter* c.p.c. (non può valere in tal senso l'espressione "senza formalità di procedura", come ormai chiarito dalla giurisprudenza¹⁴). Pur essendo in controtendenza rispetto alle scelte compiute da altre federazioni, come quella del calcio A, a me pare la scelta più conveniente: come ho già detto in altra sede, il modello rituale assicura maggiore certezza ed efficienza, individua con maggiore precisione i motivi di impugnazione del lodo (ed in certi casi li restringe) e permette la sua esecutività immediata anche nell'ordinamento statale.¹⁵

Assodata la natura rituale, le norme codicistiche dovranno essere applicate solo negli spazi vuoti lasciati dalle regole speciali, e comunque nel rispetto della *ratio* di queste ultime. Per esemplificare, la proroga del termine di durata dell'arbitrato prevista dall'art. 113 del Regolamento di giustizia (disposta dagli arbitri solo per una volta e per giustificati motivi, oppure su richiesta delle parti di soli 30 giorni) non potrà essere affiancata dalle ulteriori proroghe previste dall'art. 821 c.p.c., che finirebbero per svuotare il rigore (piaccia o non piaccia) della regola speciale.

Per tutto il resto, spetterà agli arbitri delineare le regole del procedimento, salvaguardando sempre il diritto al contraddittorio.

3. Gli arbitri

Secondo l'art. 39 dello Statuto, gli arbitri sono tre: le parti nominano un arbitro ciascuna e i due arbitri così nominati si accordano sul terzo arbitro in funzione di Presidente. Come criterio suppletivo, nell'ipotesi in cui la parte o gli arbitri non ottemperino, si ricorre al Presidente della Corte federale d'appello, che interviene anche se per qualche motivo sia necessario sostituire uno o più arbitri. Il meccanismo con cui si addiende alla costituzione del collegio arbitrale è delineato sulla falsariga dell'art. 810 c.p.c.: il convenuto in arbitrato ha venti giorni di tempo per nominare il proprio arbitro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (ed oggi direi anche tramite pec), da inviare sia alla Corte, sia all'attore.

La scelta della nomina "binaria" presenta una forte criticità nel caso in cui le parti siano più di due: ipotesi che non può essere esclusa anche nel settore dello sport. L'art. 816-*quater* non offre a mio avviso una soluzione pienamente soddisfacente, imponendo la scissione dei procedimenti arbitrali, nel caso in cui le parti non trovino l'accordo sulla nomina degli arbitri. Sarebbe dunque opportuno rivedere la

¹² Che fa riferimento all'art. 32 dello Statuto, da intendersi come art. 39.

¹³ È vero che in quelle norme rientra anche l'art. 808-*ter*, unica norma disciplinante l'arbitrato irrituale, ma non si spiegherebbe allora il richiamo a tutte le altre norme, la cui applicazione viene esclusa dallo stesso art. 808-*ter*.

¹⁴ Fra le altre, Cass., 7 agosto 2019, n. 21059.

¹⁵ Cfr. si vis E. Zucconi Galli Fonseca, *Arbitrato dello sport: una better alternative*, in *Riv. dir. sport.*, 2017, p. 281 ss.

regola, demandando al giudice federale la nomina dell'intero collegio arbitrale, in caso di pluralità di parti.

Maggiori criticità presenta il tema dell'imparzialità degli arbitri.

In primo luogo, la disciplina federale non prevede l'obbligo di dichiarazione di indipendenza da parte di tutti gli arbitri e non regola la ricsuzione degli arbitri nominati dalle parti: l'art. 113 Regolamento, infatti, fa unicamente riferimento alla ricsuzione del Presidente del collegio e solo nell'ipotesi in cui sia stato nominato dal Giudice federale. Diviene dunque prezioso il richiamo alle norme codicistiche, ed in particolare l'art. 815 c.p.c., specie quando sarà entrato in vigore, a luglio 2023, il nuovo testo¹⁶ unitamente alla modifica dell'art. 813 c.p.c.

Volendo soffermarsi sull'assetto a venire – assai più completo rispetto a quello oggi vigente – seguirà che: tutti gli arbitri saranno tenuti alla dichiarazione di indipendenza,¹⁷ anche se negativa, a pena di nullità dell'accettazione; gli arbitri nominati dalle parti o dagli arbitri stessi saranno ricsuabili sulla base delle circostanze delineate nell'art. 815, comma 1°, c.p.c., fra cui la nuova lett. 6-*bis*: “se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro”. L'istanza si proporrà al giudice statale, sempre ai sensi dell'art. 815 c.p.c.

Il regime speciale dell'art. 113 cit. viene invece limitato all'ipotesi in cui una delle parti desideri ricsuare il Presidente del collegio arbitrale nominato dal Presidente della Corte federale d'appello, nel qual caso vale il regime dettato per gli organi di giustizia federale di cui all'art. 66 del Regolamento di giustizia.

Le differenze sono patenti: per quel che riguarda i casi di ricsuzione, l'art. 66 diverge notevolmente dall'art. 815, per eccesso e per difetto; per quel che riguarda la procedura, solo nel primo caso l'organo competente resta nell'alveo del sistema sportivo (il Collegio di garanzia¹⁸ anziché il Tribunale statale della sede dell'arbitrato¹⁹).

Il che significa che le garanzie di indipendenza ed imparzialità variano radicalmente a seconda che l'arbitro sia nominato dalla giustizia federativa anziché dalle parti o dagli arbitri già nominati²⁰: una scelta che non può non destare più di una perplessità. Vediamo più in dettaglio:

a) *L'interesse personale*²¹ (lett. a e e). L'art. 66 non diverge particolarmente sotto questo aspetto, dovendosi ritenere compresi sia l'ipotesi più grave dell'interesse diretto, sia quella più attenuata, ma in ogni caso rilevante, dell'interesse indiretto²².

¹⁶ Introdotto dal d.lgs. 149 del 2022, in attuazione della l. delega n. 206 del 2021.

¹⁷ Per dovere di trasparenza: C. Giovannucci Orlandi, *L'imparzialità dell'arbitro: essere o apparire*, in *Contr. e impr.*, 1994, p. 1179.

¹⁸ L'istanza è rivolta direttamente al collegio di garanzia del Coni, Si deve ritenere che la dichiarazione di ricsuzione “deve enunciarne i motivi specifici ed indicarne le prove” e deve essere presentata “entro cinque giorni da quando l'interessato è venuto a conoscenza della composizione dell'organo giudicante”, ovvero, in caso di motivo conosciuto dopo questo termine, entro il termine dell'udienza o comunque entro “il giorno precedente quello fissato per la decisione”. Sempre stando all'art. 66 il provvedimento di rigetto o di accoglimento dovrebbe essere pronunciato nel più breve tempo possibile, sentito l'arbitro, e deve indicare la sorte degli atti già compiuti, mentre, in caso di accoglimento, l'arbitro non può compiere alcun atto del procedimento ed è sostituito da altro arbitro.

¹⁹ Sempre ammettendo che venga con ciò escluso il ricorso al giudice, su cui avrei dubbi: cfr. sul punto, favorevole, M.V. Benedettelli, *Arbitration Law in Italy*, The Hague, 2020, p. 223.

²⁰ Un arbitro, patologicamente, potrebbe addirittura valutare di non accordarsi sulla nomina del Presidente, per favorire l'applicazione del regime speciale.

²¹ La norma con riguardo ai giudici sportivi fa riferimento specifico al procedimento disciplinare, ma è evidente che andrà adattata all'arbitrato.

²² L'art. 815 c.p.c. estende l'interesse anche all'ente, associazione o società di cui sia amministratore. Nel primo caso, il vizio è insanabile e comporta sempre la nullità del lodo (*nemo iudex in causa propria*); nel secondo caso, invece, la mancata proposizione dell'istanza di ricsuzione impedirà il successivo rilievo, così come ormai pacifico in giurisprudenza (fra le altre Cass., 29 ottobre 2002, n. 15277: sul punto, *amplius*, il mio *Diritto dell'arbitrato*, Bologna, 2021, p. 168);

- b) *Eventuali pareri o consigli precedenti (lett. b e f)*. Anche in questo caso, pur nella differenza di espressioni, non sembrano esservi rilevanti discrasie. Rileveranno le consulenze alle parti o ai loro avvocati, nonché le anticipazioni di giudizio purché incentrate sulla specifica causa e non, come talvolta accade, su questioni di diritto che possono avere ricadute sulla vertenza, quando espresse, ad esempio, in trattazioni scientifiche.
- c) *Grave inimicizia personale o di un congiunto nei confronti delle parti (lett. c)*. Qui invece vi è differenza: l'art. 66 fa riferimento soltanto alla parte e non anche al suo difensore, come invece previsto nell'art. 815 c.p.c.
- d) *I rapporti con i difensori (lett. d)*. Questo è uno dei punti più delicati. Gli arbitri sono di regola professionisti, spesso di materie giuridiche, ed è facile che vi possano essere frequentazioni e relazioni reciproche, di natura professionale o personale. La disposizione regolamentare prevede soltanto il rapporto di parentela, che non è certamente l'ipotesi statisticamente più probabile, mentre l'art. 815 sanziona anche i casi in cui vi sia uno stretto rapporto di amicizia²³. Manca invece ogni riferimento, in entrambe le norme, ai rapporti professionali (associazione, condivisione di locali, ecc.), che rilevano però sotto il profilo deontologico, quando l'arbitro sia anche avvocato.
- e) *I rapporti con le parti (lett. d)*. Al di là del caso di cui al punto b) e quello, estremo, di stretta parentela, eventuali rapporti di collaborazione professionale con una delle parti, attuali o passati, non sono contemplati dalla norma federale, mentre il n. 5 dell'art. 815 se ne occupa dettagliatamente.

L'art. 66 chiude il cerchio con una chiosa decisiva: l'obbligo di astensione²⁴ vige anche quando sussistano "gravi ragioni di convenienza". Ammesso (e non concesso) che la previsione si applichi al terzo arbitro che, non essendosi astenuto, venga ricusato,²⁵ essa comporta un repentino cambio di direzione: da un elenco fin troppo restrittivo²⁶ si passa ad una clausola di salvaguardia fin troppo ampia.

È una soluzione che vigeva anche nel c.p.c. prima del 2007, ma è stata soppressa in quell'anno proprio a causa della eccessiva genericità dell'espressione.²⁷ Il d.lgs. 149/22 la reintroduce nell'art. 815, ma con una significativa limitazione, che nella disciplina federale non c'è: occorre che le gravi ragioni di convenienza siano tali da "incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro".²⁸

Qual è la conclusione? Un vistoso allargamento dei motivi di ricazione federali valido solo, però, per il Presidente del collegio eterodeterminato e non per gli altri arbitri. Occorrerà dunque a mio avviso interpretare la formula generale dell'art. 66 *cum grano salis*, per comprendervi, da un lato, i gravi casi

²³ Secondo l'ottima espressione di "commensale abituale", su cui C. Spaccapelo, *L'imparzialità dell'arbitro*, Milano, 2009, p. 237.

²⁴ È previsto che tale astensione sia presentata al Presidente della Corte federale di appello, che decide senza formalità di procedura, ma nel caso di specie non è chiara l'esigenza di autorizzazione della Corte, dato che per l'arbitro non vige il principio del giudice naturale precostituito e vale al contrario la libertà negoziale di accettazione o meno dell'incarico.

²⁵ Infatti, l'art. 66 riserva una accezione così generica al solo dovere di astensione, sembrando così escludere che possa proporsi la ricazione, senza che ricorra uno degli altri motivi sopra elencati.

²⁶ Vi è da dire che, almeno per quel che riguarda i casi di ricazione, la distanza fra l'art. 66 e l'art. 815 c.p.c. sarebbe comunque ridotta per effetto dell'art. 832 c.p.c., secondo cui le parti possono, nella loro autonomia negoziale, derogare ai casi di ricazione previsti dall'art. 815 solo per eccesso e non per difetto. Pertanto, tutto ciò che l'art. 66 non prevede va colmato con l'art. 815 c.p.c.; mentre tutto ciò che l'art. 66 prevede in più varrà solo per il terzo arbitro nominato dai Giudici federali e non per gli altri arbitri.

²⁷ Sul dibattito che aveva dato luogo al rinvio all'art. 51 pre-riforma del 2006, si rinvia a C. Consolo, *La ricazione dell'arbitro*, in *Riv. arb.*, 1998, p. 20 ss.

²⁸ Si torna così al tenore usuale di molte leggi e regolamenti arbitrali nel mondo, che preferiscono una formula elastica al posto della rigida tipizzazione; cfr. art. 12 Uncitral Model law: il potenziale arbitro "shall disclose any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence"; l'arbitro può essere ricusato "only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence".

non presi in esame dalla norma,²⁹ ma per impedire, d'altro lato, che una delle parti abusi dello strumento della ricusazione, facendo valere circostanze risibili.³⁰ Probabilmente, *de iure condendo*, la soluzione migliore sarebbe stata quella di adottare una formula elastica ma non troppo, come quella contenuta nell'Uncitral *model law*.

4. Il procedimento

L'arbitrato inizia, secondo l'art. 113 del Regolamento di giustizia, con una istanza contenente "l'oggetto della controversia", "i quesiti che si intendono sottoporre al giudizio degli arbitri" e la nomina dell'arbitro, con invito all'avversario a nominare a sua volta l'arbitro nel termine di venti giorni.

Il contenuto ricalca quello della domanda d'arbitrato,³¹ con l'eccezione del requisito dell'intenzione di voler iniziare l'arbitrato, che può peraltro ritenersi implicitamente incluso. Pertanto, l'atto potrà avere gli stessi effetti sostanziali e processuali della domanda d'arbitrato, a patto che lo si notifichi alla controparte e non basterà all'uopo una semplice lettera raccomandata, come quella prevista dall'art. 113 citato.

Un punto focale riguarda la determinazione della materia del contendere. Sempre comparando la disposizione con quella relativa alla domanda d'arbitrato, ritengo che per "oggetto" debba intendersi non solo il *petitum*, cioè il bene della vita richiesto (ad es. la somma) ma anche la *causa petendi*, cioè i fatti costitutivi che fondano la richiesta (ad es. il contratto dal quale scaturisce l'obbligazione di pagamento). Solo in questo modo verrà correttamente individuato l'oggetto del processo arbitrale, vale a dire il diritto fatto valere.

I "quesiti" ricordano invece una consuetudine arbitrale passata, quando le istanze delle parti venivano formulate non sottoforma di azioni-pretese (come accade normalmente davanti al giudice), bensì di domande "neutre", a cui gli arbitri avrebbero dovuto dare una risposta. Un modo diverso nella forma, ma, credo, non nella sostanza: non vedrei dunque problemi alla trasformazione dei quesiti in domande (com'è ormai la prassi arbitrale attuale).

Sul procedimento, la disciplina speciale è assai scarna. È previsto un termine per la pronuncia di 90 giorni dall'accettazione, prorogabile, come si diceva, o per giustificati motivi, oppure su richiesta delle parti, ma in questo caso per soli ulteriori trenta giorni. Il Collegio tenta la conciliazione, come è d'uso e le parti possono, ma non debbono, munirsi di difensore (che nel caso dev'essere necessariamente un avvocato iscritto all'albo). È opportunamente previsto il dovere di collaborazione delle parti (che potremmo tradurre in un obbligo di buona fede), con specifico riferimento, però, ai tesserati: ma non avrei dubbi sull'estensione a tutte le parti e ai difensori. L'onere delle spese segue la soccombenza, ai sensi dell'art. 113.11 del Regolamento.

Per il resto, si applicano le regole del modello ordinario, che a loro volta lasciano ampia discrezionalità agli arbitri nella conduzione del procedimento (art. 816-*bis* c.p.c.).

5. Il lodo e la sua impugnazione

Partiamo dal metro di giudizio degli arbitri: ci troviamo di fronte, infatti, ad un ordinamento giuridico con regole sue proprie, che possono venire in rilievo anche quando la disputa è di natura patrimoniale, dunque regolata *in primis* dalla legge statale. È comprensibile, quindi, che l'art. 113 del Regolamento di giustizia imponga agli arbitri una decisione "secondo i principi fondamentali del Coni e degli ordinamenti

²⁹ Non necessariamente inclusi nell'elenco dell'art. 815 c.p.c.: v. per es. la sussistenza di rapporti passati e le nomine ripetute (cd. arbitro di fiducia); nonché i rapporti con gli altri arbitri. Tutti casi puntualmente trattati nelle *Iba Guidelines on conflict of interest*.

³⁰ Per completezza, va precisato che, ai sensi dell'art. 29, comma 12, Statuto, i componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali e gli arbitri debbono presentare i requisiti per il tesseramento (art. 113.12).

³¹ Sui fra gli altri D. Borghesi, in F. Carpi (a cura di), *Arbitrato*, Bologna, 2016, p. 368 ss.

nazionali ed internazionali, nonché secondo le norme del diritto sostanziale”, in una virtuosa commistione fra i due sistemi.

La previsione si pone in linea con il futuro art. 822 c.p.c., che, nella nuova versione emergente dal d.lgs. 149/22, stabilisce la libertà delle parti di determinare le “norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito della controversia”: proprio il riferimento alle “norme” contrapposte alla “legge” permette di optare per un sistema ordinamentale diverso da quello dello Stato; viene dunque pienamente legittimato il *set* misto di fonti, allargato anche al piano internazionale.

Quid se l’arbitro se ne discosti, oppure trascuri un canone sportivo confliggente con una norma statutale, o viceversa? Bisogna pur sempre fare i conti con i limiti al rilievo dell’*error in iudicando* ai sensi dell’art. 829 c.p.c. Ne segue che, a meno che le parti non abbiano espressamente stabilito la censurabilità del lodo per violazione di “regole di diritto”,³² si potrà unicamente contestare la (rara) violazione dell’ordine pubblico.

L’equità, ai sensi dell’art. 113 cit., è riservata ad uno specifico accordo scritto fra le parti. Vi è però un mancato coordinamento con l’art. 37 dello Statuto, che parla di “amichevoli compositori”: questa espressione è infatti di regola ricondotta al metro di equità. Ad ogni modo, a me pare che le due previsioni possano essere ricondotte ad unità se si attribuisca all’espressione “amichevole composizione” l’attribuzione di un potere degli arbitri di avvalersi di fonti diverse dalle leggi statuali; mentre l’equità va intesa, in modo assai più radicale, come distacco da ogni tipo di fonte richiamata.

La delibera del lodo segue le regole del modello arbitrale ordinario (art. 39 Statuto e 114 Regolamento, che ricalcano sostanzialmente l’art. 823 c.p.c.): anche l’art. 114 richiede la “partecipazione” di tutti gli arbitri, ma utilizza una formula diversa, cioè la “riunione collegiale”. Non è chiaro che cosa si intenda per questa formula, specie in quanto viene contrapposta alla “conferenza personale”; sicuramente sarà sufficiente una *call* via piattaforma, o una *call* telefonica a più voci; più dubbio è invece quando uno degli arbitri sia stato semplicemente avvertito della riunione, ma non si presenti.³³

Il termine per la pronuncia, pur limitatamente prorogabile, è assai breve: soltanto 90 giorni, che possono essere insufficienti in controversie particolarmente complesse.

Quanto all’esecuzione, scatta prima di tutto la tutela endo-sportiva: “se la parte soccombente non provvede ad adempiere nel termine fissato dal Collegio arbitrale, è punita con sanzione pecuniaria e con sanzione inibitiva” (art. 114); a tal fine il lodo va depositato entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia, la quale cura poi la comunicazione alle parti.

Naturalmente non può essere esclusa la via giurisdizionale di esecuzione, previo *exequatur* da parte del Tribunale della sede dell’arbitrato ex art. 825 c.p.c. (sede che verrà determinata o su accordo delle parti, o, in difetto, su indicazione degli arbitri).

Il lodo sarà impugnabile davanti alla Corte d’appello della sede dell’arbitrato per i motivi di cui all’art. 829 c.p.c. L’avverbio “inappellabilmente” contenuto nell’art. 39 Statuto a nulla può valere in contrario, né per escludere l’ammissibilità dell’impugnazione per nullità, né per limitare i motivi previsti dall’art. 829 c.p.c.; esso costituisce un retaggio dell’antico sistema di impugnazione, che escludeva l’*error in iudicando* quando le parti avessero utilizzato la predetta espressione. Oggi, l’*error in iudicando* non di ordine pubblico è escluso in principio, a meno che le parti non abbiano previsto il contrario, sicché l’avverbio perde decisamente di significato.

³² Vi comprenderei ogni tipo di regola, anche extra-statuale, coordinando l’espressione con quella di nuovo conio contenuta nell’art. 822 c.p.c.

³³ Mentre l’art. 823 c.p.c., nel prevedere la “partecipazione” sembra ammettere questa possibilità (assai opportuna per evitare ostruzionismi dell’arbitro riottoso), la “riunione collegiale” dell’art. 39 del Regolamento non sembra essere egualmente elastica.

6. Bilancio e prospettive

È giunta l'ora di fare un bilancio. Lo strumento delineato dalla disciplina federale è snello e rapido, ma vi sono margini per un miglioramento della sua efficacia.

È da apprezzare, come si diceva, la scelta controcorrente dell'arbitrato rituale, per la maggior certezza delle regole e la maggiore effettività del risultato.

È un arbitrato rituale retto da un regolamento arbitrale, ma non da un ente amministratore. L'organo federale di giustizia non sovrintende allo svolgersi del procedimento ed è privo dei poteri usualmente riservati all'istituzione amministratrice di arbitrati, come il controllo sugli arbitri di parte, la decisione sulla ricasazione, l'intervento in caso di *impasse*, la determinazione dei costi, l'organizzazione concreta del procedimento quale costante filtro fra parti ed arbitri (depositi degli atti, formazione e comunicazione di verbali) ecc. Esso svolge invece il ruolo di autorità designante suppletiva e gli vengono comunicati la domanda nonché il lodo (che provvede a trasmettere alle parti, unico momento di filtro). Troppo poco per poter parlare di amministrazione di arbitrati, per cui l'arbitrato federale può definirsi piuttosto un arbitrato "regolamentare", retto da regole speciali, ma pur sempre *ad hoc*.

È una scelta di massima flessibilità che sconta però l'attenuazione di alcune garanzie, meglio assicurate dall'intervento di un ente esterno al rapporto parti-arbitri: penso, *in primis*, alla calmierazione dei costi tramite la determinazione di tariffe apposite e poi al controllo sull'imparzialità ed indipendenza degli arbitri, con la procedura c.d. di conferma. Inoltre, la gestione dei procedimenti e la sede degli arbitrati accentrate presso un unico ente assicurano, da un lato, un trattamento omogeneo e dall'altro, l'armonizzazione degli orientamenti giurisprudenziali in sede di impugnazione dei lodi.

Insomma, molto si è già fatto, ma resta ancora un margine di intervento, affinché l'arbitrato possa dirsi davvero una "better alternative" rispetto al processo davanti ai giudici dello Stato.